



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 11/06/2008**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 263

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Autorizzazione alla coltivazione di una cava Loc. “Murgia Fragennaro” di Gioia del Colle (BA). Ditta Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni srl.

L'anno 2008 addì 7 del mese di maggio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 19.10.04 la ditta Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni Srl, con sede in Gioia del Colle Via Francesco Saveri Nitti n. 3, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per la coltivazione della cava sita in loc. “Murgia Fragennaro” dell'agro di Gioia del Colle contraddistinta nel NCT al Fg 171, particelle 69-89-90-91-92-134;
- con nota dello 8.11.04 la stessa ditta Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni Srl trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 12741 del 14.12.04 si invitava il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Gioia del Colle ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 10.12.04 la ditta proponente trasmetteva, una integrazione allo Studio d'Impatto Ambientale riguardane l'analisi vegetazionale dei luoghi;
- con nota prot. 29747/5845 del 3.1.2005 il Sindaco di Gioia del Colle esprimeva per quanto di competenza parere “favorevole” alla coltivazione della cava in argomento;
- con nota 308 del 13 gennaio 2006 si informava la ditta istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, che la Procedura di VIA in argomento era in fase di adozione di determinazione con parere di VIA negativo e, pertanto, si invitava la ditta a produrre eventuali controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. 1722 del 09.02.06 la ditta il Selvaggio inviava le proprie controdeduzioni all'adottando parere negativo;
- il Comitato di VIA nella seduta del 13.9.2006, esaminate le controdeduzioni, così si esprimeva: “...omissis...L'area interessata dal progetto di coltivazione rientra in zona SIC e ZPS

Non è inserita in una zona di Bacino di Completamento ai sensi del PRAE

Non è inserita nell'ambito del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

- Area coltivata a seminativo
- Assenti habitat prioritari e specie vegetali e animali di significato scientifico

La pratica è sottoposta a valutazione di incidenza

Le integrazioni (relazione sull'analisi dei costi-benefici) e gli approfondimenti sulla Valutazione di Incidenza analizzano più completamente meglio gli elementi di vulnerabilità faunistica e vegetale ed evidenziano che data la posizione dell'area a margine di una zona SIC-ZPS, che nell'area non risulta alcun vincolo Paesaggistico, idrogeologico, archeologico, ecc, che gli ATE del PUTT indicano la zona come classificata "E" dimostrando la compatibilità della cava con l'ambiente.

Pertanto si esprime parere favorevole. ...omissis..."

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- questo ufficio con nota prot. 77 del 03.01.07 notificava alla ditta il parere favorevole con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 06.12.06;

- con nota prot. 5255 del 02.04.07 quest'ufficio comunicava alla ditta che stava avviando le procedure di revoca in autotutela della precedente Determinazione non avendo adempiuto a quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 304/2006, essendo il sito di progetto ricadente in area SIC-ZPS;

- con nota prot. 6881 del 02.05.07 si notifica la Determinazione Dirigenziale n. 192 del 12.04.2007 in cui si sospende l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 591 del 06.12.06, per le motivazioni espresse riportate nella stessa;

- questo ufficio acquisiva in data 26.04.07 il parere dell'Ufficio Parchi;

- acquisito il parere dell'Ufficio Parchi, la pratica è stata ridiscussa dal Comitato VIA nella seduta del 22.05.2007 e si esprimeva come segue:.....omissis.....

- "Relativamente ai possibili impatti sulle specie e habitat d'interesse comunitario, si evidenzia come dalla realizzazione dell'intervento, così come proposto, possa derivare degrado e perturbazione degli habitat e specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, presenti nell'area vasta. Trattasi di superfici coperte da habitat d'interesse comunitario prioritario dei Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) e/o Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee. L'intervento determinerebbe un'ulteriore frammentazione dell'habitat prioritario, oltre che disturbo alla fauna.

Inoltre, è necessario considerare che la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997) include nella classificazione delle aree protette le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE e ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Pertanto, anche alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applica la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette". In particolare, l'istanza in oggetto risulta in contrasto con art. 11 (Regolamento del Parco) comma 3 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette".

Alla luce di quanto sopra, si esprime, parere negativo alla realizzazione del progetto in oggetto;

- con nota prot. 9229 del 06.06.07 si comunicava alla ditta ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, che quest'ufficio stava nuovamente provvedendo ad adottare provvedimento con esito di VIA negativo e, pertanto, si invitava la ditta a produrre eventuali controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. 11346 del 09.07.07 la ditta il Selvaggio inviava le proprie controdeduzioni alla riconferma di adozione di parere negativo;
- il Comitato di VIA nella seduta del 02.04.2008, esaminate le nuove controdeduzioni, riconfermando tutto quanto precedentemente valutato, esprimeva nuovamente parere non favorevole.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

## DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 02.04.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere sfavorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla ditta Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni Srl, con sede in Gioia del Colle Via Francesco Saveri Nitti n. 3, riguardante la coltivazione della cava sita in loc. "Murgia Fragennaro" dell'agro di Gioia del Colle contraddistinta nel NCT al Fg 171, particelle 69-89-90-91-92-134;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gioia del Colle;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale

diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO VIA

Ing. Gennaro Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli